COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

15.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MALFATTI**

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 168

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Agevolazioni per le imprese appaltatrici o fornitrici dello Stato e degli enti pubblici (1500) 168

PRESIDENTE 168, 169

BORGHI, *Relatore* 168

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 169

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

LO BELLO ed altri: Modifica dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, costitutiva dell'Istituto per il credito sportivo (1936) 169

PRESIDENTE 169, 170, 171

CESARONI 170

RAFFAELLI 170, 171

RENDE, *Relatore* 169, 170, 171

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 170, 171, 172

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore ALESSANDRINI: Modifica delle norme relative alla Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza prevista dall'articolo 3, libro I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 433 (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1882) 172

PRESIDENTE 172

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 172

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche agli articoli 25 e 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla disciplina dei canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori di generi di monopolio (*Approvato dalla VI Commissione permonente del Senato*) (2055) 173

PRESIDENTE 173, 174

ALPINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 175, 176

BORGHI, *Relatore* 173, 174, 175

CESARONI 173, 176

MACCHIAVELLI 175

SANTAGATI 174, 176

PAG.

Istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno, di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali (1539) 177

PRESIDENTE 177, 178
ALPINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 178
PANDOLFI, *Relatore* 177
PELLICANI GIOVANNI 178
SANTAGATI 178
TARABINI 178

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

PISONI ed altri: Ulteriore proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà a favore della proprietà rurale (*Modificata in un testo unificato dalla II Commissione permanente del Senato*) (655-B) . . . 181

PRESIDENTE 181
ALPINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 182
CESARONI 182
PANDOLFI, *Relatore* 181
SANTAGATI 181

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1613) 183

PRESIDENTE 183
ALPINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 184
BORGHI, *Relatore* 183
CESARONI 183
MACCHIAVELLI 184
SANTAGATI 184

Votazione segreta:

PRESIDENTE 188

La seduta comincia alle 10,5.

CESARONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 80, secondo comma, del Regolamento partecipa alla discussione, del disegno di legge n. 1539, senza diritto di voto, il deputato Tarabini.

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni per le imprese appaltatrici o fornitrici dello Stato e degli enti pubblici (1500).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni per le imprese appaltatrici o fornitrici dello Stato e degli enti pubblici ».

Comunico che la IX Commissione lavori pubblici ha deliberato, a maggioranza, di esprimere parere favorevole, osservando che deve intendersi in ogni caso fatta salva la disciplina prevista per gli appalti di opere pubbliche dall'articolo 4 della legge 17 febbraio 1968, n. 92.

L'onorevole Borghi ha facoltà di svolgere la relazione.

BORGHI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, già nel corso della discussione in sede referente ho avuto modo di esprimere una valutazione positiva sul provvedimento al nostro esame. Ricordo che in quella circostanza ho presentato un emendamento aggiuntivo, da inserire dopo il quinto comma dell'articolo unico che si riferisce alle agevolazioni alle imprese appaltatrici o fornitrici dello Stato e degli enti pubblici. Su tale emendamento il Governo, in sede referente, aveva espresso parere favorevole.

La IX Commissione lavori pubblici ha suggerito però di modificare il secondo comma dell'emendamento da me presentato nel senso di specificare il riferimento alla legge del 17 febbraio 1968, n. 93. Concordo con tale valutazione ed in tal senso risulta modificato l'emendamento da me preannunciato.

Credo di non dover aggiungere altro, se non l'invito alla Commissione di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

Al regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, è aggiunto il seguente articolo 12-*bis:*

« *Articolo 12*-bis. — Per esigenze connesse con la situazione economica del paese, con decreto del Ministro del tesoro può consentirsi, per periodi di durata determinata, che

le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, concedano a richiesta delle imprese appaltatrici o fornitrici di beni o di servizi, dopo l'ultimazione dei lavori, ovvero dopo la consegna dei beni o la prestazione dei servizi oggetto della fornitura, una anticipazione nel limite massimo del settantacinque per cento delle somme eventualmente ancora dovute - a norma di legge o di contratto - sui pagamenti in conto nonché di quelle dovute dopo il collaudo, o l'atto a questo equivalente, dei lavori e delle forniture.

Per la concessione dell'anticipazione l'impresa contraente è tenuta a prestare idonee garanzie bancarie o equivalenti.

Sull'importo dell'anticipazione concessa a norma del presente articolo sarà trattenuta l'eventuale somma da recuperare a saldo delle anticipazioni concesse ai sensi del precedente articolo 12.

Il recupero dell'anticipazione di cui al presente articolo sarà effettuato sul saldo del prezzo contrattuale e, quando occorra, mediante le garanzie di cui al precedente secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti, istituti ed aziende di cui all'ottavo comma del precedente articolo 12 ».

L'onorevole Borghi propone il seguente emendamento:

Aggiungere i seguenti commi:

« Le anticipazioni di cui al presente articolo e quelle di cui all'articolo precedente sono effettuate in conto mutuo dagli istituti mutuanti qualora i lavori e le forniture siano eseguiti dagli enti, istituti ed aziende di cui al comma precedente con mutui assistiti o meno da contributi. Negli altri casi è in facoltà dei predetti enti, istituti ed aziende di concedere le anticipazioni.

Resta comunque salva la disciplina prevista per gli appalti di opere pubbliche dall'articolo 4 della legge 17 febbraio 1968, n. 93 ».

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi dichiaro favorevole a questo emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge con la modifica testé apportata, sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Lo Bello ed altri: Modifica dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, costitutiva dell'Istituto per il credito sportivo (1936).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lo Bello, Sboarina, Volpe, Fontana, Santuz, Bonalumi, Dal Maso, Azzaro, Molè, Tantalo e Isgrò: « Modifica dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, costitutiva dell'Istituto per il credito sportivo ».

L'onorevole Rende ha facoltà di svolgere la relazione.

RENDE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, a questa proposta di legge abbiamo accennato quando siamo stati chiamati a discutere, in sede legislativa, sul provvedimento n. 1716 presentato dai senatori Spagnolli ed altri, che consentiva all'Istituto per il credito sportivo l'aumento delle obbligazioni da poter emettere al fine di fronteggiare la richiesta di mutui che proveniva da diversi enti pubblici territoriali che, a loro volta, erano chiamati a fronteggiare la nuova domanda di impianti sportivi. Quel provvedimento era di ordine quantitativo; noi, per l'appunto, rilevammo tale limite allorché affermammo (e la Commissione fu unanime in questo giudizio) che l'attuale sistema della finanza locale di fatto impediva ai comuni deficitari di poter accedere al credito sportivo per la mancanza di garanzie e di quei cespiti delegabili senza i quali i mutui non possono essere contratti.

Personalmente, riferii alla Commissione che di questa strozzatura avevano sofferto in modo particolare i comuni del Mezzogiorno, perché nel periodo 1959-1971 ad essi erano toccati solo 11 miliardi dei 49 miliardi 300 milioni concessi complessivamente.

Ricordo che allora chiedemmo il deferimento in sede legislativa anche della proposta di legge Lo Bello ed altri, oggi al nostro esame. Essa concerne la modifica dell'articolo 3 della legge costitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, che è la norma che in pratica blocca - come ho già detto - ogni possibilità dei comuni deficitari di accedere al credito in questione. Ad avviso dei proponenti, la soluzione del problema può essere ricercata nelle garanzie sussidiarie che le regioni potranno offrire.

A questo punto proporrei un emendamento nel senso di aggiungere all'espressione, di cui al secondo comma dell'articolo unico, « garanzie sussidiarie », le parole « e fideiussorie ».

Nell'intento di dare un taglio meridionalistico alla proposta di legge, vorrei preannunciare un altro emendamento relativo all'articolo 6 della legge istitutiva del 1957. Là dove, al primo comma, è scritto « con preferenza » ai comuni depressi del Mezzogiorno, proporrei di dire « nella misura almeno del 50 per cento », secondo quello che è un concetto ormai costante nella legislazione, attinente al credito agevolato o ad altri provvedimenti, relativamente al meridione.

Ritengo sia necessario acquisire sulla proposta di legge, sulla quale esprimo parere favorevole riconoscendo l'importanza che lo sport ha e sempre più deve avere nel nostro paese, il parere della I Commissione affari costituzionali in ordine all'intervento aggiuntivo della regione, sia pure in termini di garanzie fideiussorie.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In relazione agli emendamenti preannunciato dall'onorevole relatore, desidero far preliminarmente presente che le regioni intanto potranno offrire le garanzie sussidiarie previste, in quanto vi sia una legge regionale che le autorizzi in tal senso.

A parte ogni giudizio sulla costituzionalità o meno della norma – sulla quale occorrerà avere, come detto dal relatore, il parere della I Commissione affari costituzionali –, debbo dire che ove detto parere fosse favorevole occorrerebbe inserire una norma specifica nel testo della legge. È accaduto, infatti, che alcune regioni concedessero fideiussoni che gli istituti di credito non prendevano in alcuna considerazione, non essendo le stesse previste in una legge regionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RAFFAELLI. In ogni caso, si. dovrebbe procedere ad una modifica della legge finanziaria delle regioni.

PRESIDENTE. Riterrei opportuno questa mattina metterci d'accordo su un testo sul quale richiedere il parere della I Commissione.

RAFFAELLI. Signor Presidente, i problemi cui si è accennato potrebbero essere superati trasformando l'emendamento preannunciato in proposta di modifica alla legge finanziaria delle regioni, che disciplina la materia della contrazione dei mutui e dell'indebitamento, in genere, dell'ente regione. A questo punto, o quanto proposto dal relatore è già contenuto in detta legge, o deve esservi introdotto come modifica alla stessa.

Si potrebbe dar vita ad un testo da mandare alla I Commissione affari costituzionali per il relativo parere. Ove, invece, si intendesse l'emendamento come un ampliamento della legge finanziaria delle regioni, nel senso che queste ultime possono fare tutto ciò che è in essa contenuto e in più dare le garanzie fideiussorie cui si fa riferimento, occorre procedere nel senso che ho detto.

CESARONI. Ritengo che sia stata una decisione positiva quella presa di sbloccare dall'insieme dei provvedimenti riguardanti questa materia, la proposta di legge cui facciamo riferimento. Per quanto attiene l'intervento delle regioni, mi pare sia pregiudiziale il parere della I Commissione affari costituzionali, da richiedere, per altro, su un testo da concordare e non su quello al nostro esame.

Ho l'impressione che non occorrerebbe una legge per consentire alle regioni di intervenire con garanzie fideiussorie. Vi è il precedente delle decisioni prese in materia di asili-nido. Le regioni, in applicazione della legge n. 1044, hanno previsto contributi integrativi e garanzie fideiussorie. Quindi, vi sono precedenti in questo campo, senza che vi sia stata una legge regionale, perché nella legge nazionale relativa agli asili-nido, si faceva riferimento a possibilità di intervento regionale, senza specificarne però le forme. Le regioni, con proprio provvedimento legislativo, hanno stabilito esse stesse di intervenire con contributi in conto capitale, con garanzie fideiussorie o con il pagamento degli interessi gravanti i mutui contratti dai comuni.

Si tratterebbe pertanto di accordarsi su un testo sul quale chiedere il parere della I Commissione affari costituzionali.

RENDE, *Relatore*. Faccio un rilievo sostanziale e non formale. Se tiriamo in ballo la questione relativa alla legge finanziaria regionale, rischiamo di entrare in un ginepraio dal quale non sapremmo più districarci, in quanto potrebbero essere sollevati in seguito molti altri problemi, come quello relativo alle fognature, per esempio, ecc. Quindi, o portiamo avanti la discussione sui problemi del credito sportivo, oppure apriamo il discorso sulla legge finanziaria regionale.

RAFFAELLI. Se la regione Umbria ha emanato un provvedimento legislativo per intervenire...

CESARONI. Siamo tutti concordi sull'esigenza di intervenire!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, invito ad un maggior coordinamento nei vostri interventi.

RAFFAELLI. Si pone un problema, quello del *post*-regioni. Se non erro, vi sono regioni su tutto il territorio nazionale. Se così è, e se le regioni possono operare interventi nel campo artigianale, sportivo, urbanistico, ecc., non si comprende perché sia necessario un provvedimento normativo diretto a stabilire che le regioni sono a ciò autorizzate. Se possono esse già operare in tale senso in base allo statuto, non vi è bisogno di un ulteriore provvedimento di legge.

Quella che formulo è una domanda, onorevole relatore: siamo tutti d'accordo sulla necessità di un parere della I Commissione affari costituzionali ma cosa domandiamo a questa Commissione? Il provvedimento di legge mi sembra pleonastico, ultroneo.

PRESIDENTE. Nella relazione che accompagna la proposta di legge si fa riferimento alle « difficoltà in cui si trovano gli enti pubblici locali e gli altri enti pubblici, prevalentemente nel Mezzogiorno, per ottenere la concessione di mutui dell'Istituto, a causa della generale impossibilità di offrire le garanzie di cui all'articolo 3 della legge in esame ».

In tale visione, « va inquadrata la modifica all'articolo 3 della legge in esame – legge 24 dicembre 1957, n. 1295 – al fine di rendere valide le garanzie che le regioni ritenessero di offrire, previa adozione di propri provvedimenti legislativi ».

Se l'onorevole relatore è d'accordo, direi che potremmo limitarci a considerare le modificazioni da lui proposte, per concordare un testo da sottoporre all'esame della I Commissione affari costituzionali.

RENDE, *Relatore*. Sono d'accordo. Le mie proposte sono le seguenti:

All'ultimo comma dell'articolo unico, dopo la parola: « sussidiarie », *aggiungere le altre:* « e fideiussorie ».

Propongo altresì il seguente articolo aggiuntivo, destinato a diventare l'articolo 2 della proposta di legge n. 1936, mentre il suo articolo unico diventerebbe l'articolo 1:

« Il primo comma dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

« Tanto i mutui di cui all'articolo 3, quanto i contributi di cui all'articolo 5 saranno concessi, almeno nella misura del 50 per cento, agli enti locali delle zone depresse carenti di impianti sportivi ».

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono favorevole a questa proposta, per quanto concerne la scelta politica. Non ho viceversa elementi a disposizione per stabilire la fondatezza e l'opportunità della determinazione della percentuale.

PRESIDENTE. La mia preoccupazione è che il nostro doveroso indirizzo meridionalistico possa finire per rivelarsi inutile ai fini del pratico funzionamento del provvedimento perché, se da un lato abbiamo risolto il problema di una preferenza per il Mezzogiorno con i meccanismi previsti dal provvedimento nel suo articolo unico, si corre il rischio con l'articolo aggiuntivo che il credito sportivo impieghi le somme a sua disposizione soltanto al 50 per cento anziché al 100 per cento.

RENDE, *Relatore*. In genere, ogni volta che si tratta di credito agevolato, si stabiliscono le percentuali. Comunque, sono anch'io perplesso circa il *quantum*, ma ritengo opportuno stabilire un minimo di percentuale.

PRESIDENTE. Il parere della I Commissione affari costituzionali non è pertinente per l'articolo aggiuntivo, ma solo per il testo dell'articolo unico. Ella, onorevole relatore, potrebbe ripresentare il suo emendamento quando la Commissione riprenderà la discussione su questo provvedimento, dopo che la I Commissione affari costituzionali avrà espresso il suo parere. Non si vogliono certo seguire indirizzi svantaggiosi per i comuni del Mezzogiorno; ma, nel momento in cui si rimuovono tutti gli ostacoli, non vogliamo neppure creare un meccanismo che blocchi l'erogazione dei fondi.

RENDE, *Relatore*. Riesamineremo la questione quando avremo ricevuto il parere della I Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Invierò allora alla I Commissione il testo del provvedimento con l'emendamento proposto dal relatore.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Occorre aggiungere, però, dopo le parole: « potranno offrire », le altre: « previa adozione di propri provvedimenti legislativi ».

PRESIDENTE. Il testo da sottoporre al parere della I Commissione è del seguente tenore:

« L'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto esercita, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, il credito a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici che, in base a progetti approvati ai sensi di legge, sentito il parere tecnico del CONI, intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi.

I mutui saranno assistiti da garanzie mobiliari ed immobiliari oppure da delegazioni su imposte, sovrimposte e tributi permanenti che gli enti richiedenti i mutui siano autorizzati per legge ad esigere con norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette ed a cedere, oppure da garanzie sussidiarie e fidejussorie che le regioni potranno offrire, previa adozione di propri provvedimenti legislativi ».

Lo pongo in votazione nel principio informatore, salve le eventuali osservazioni della I Commissione affari costituzionali.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge senatore Alessandrini: Modifica delle norme relative alla Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza prevista dall'articolo 3, libro I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1882).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Alessandrini: « Modifica delle norme relative alla Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza prevista dall'articolo 3, libro I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 febbraio 1973.

In qualità di relatore, farò una breve relazione.

Come i colleghi sanno, la Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza viene formata di anno in anno. Il provvedimento tende a protrarne la durata a cinque anni, per evidenti ragioni.

I consiglieri di Stato, i membri non parlamentari ed il consigliere della Corte dei conti durano in carica 5 anni, come i rappresentanti del Parlamento. L'articolo 2 stabilisce che la prima applicazione di queste norme avrà effetto a partire dalla data del rinnovo della commissione nel 1973.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo raccomanda l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

L'articolo 3, libro primo, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:

« Le Amministrazioni della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza sono poste sotto la vigilanza di una Commissione composta di tre senatori e di tre deputati, di tre consiglieri di Stato e di un consigliere della Corte dei conti.

I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive Camere all'inizio di ogni legislatura e nell'intervallo tra una legislatura e l'altra continuano a far parte della Commissione.

Per ciascun parlamentare membro effettivo è designato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di cessazione dall'incarico.

I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte dei conti sono nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Presidente della Corte dei conti, restano in carica per lo stesso periodo previsto per i parlamentari e possono essere riconfermati.

Essi cessano di far parte della Commissione in caso di collocamento a riposo e alla

loro sostituzione, per il restante periodo, si provvede a norma del precedente comma.

La Commissione di vigilanza nomina il presidente ed il vice presidente tra i suoi componenti ».

(*È approvato*).

ART. 2.

Nella prima applicazione della presente legge la Commissione, così come rinnovata per l'anno 1973, rimarrà in carica fino alla data della sua ricomposizione all'inizio della nuova legislatura.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche agli articoli 25 e 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla disciplina dei canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori di generi di monopolio *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (2055).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 25 e 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla disciplina dei canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori di generi di monopolio », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta dell'11 aprile 1973.

L'onorevole Borghi ha facoltà di svolgere la relazione.

BORGHI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame reca modifiche alle norme riguardanti i canoni e sovracanoni che i rivenditori dei generi di monopolio pagano all'Amministrazione dei monopoli per l'espletamento della loro attività. Per la vendita dei generi di monopolio, come è noto, i rivenditori sono retribuiti ad aggio. L'ammontare annuo degli aggi che i rivenditori ricevono sulla vendita dei tabacchi e dei prodotti derivati dai tabacchi costituisce l'importo sul quale viene calcolato il canone o il sovracanone dovuto dal rivenditore all'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Sui tabacchi e sui generi derivati l'aggio attualmente previsto è del 6,50 per cento sul prezzo di vendita al pubblico. Il disegno di legge ripresentato dal ministro delle finanze (era stato presentato nella precedente legislatura, ma poi era decaduto per lo scioglimento anticipato delle Camere) risponde a criteri di equità e tiene conto di alcune richieste avanzate dalla categoria dei rivenditori, che rappresenta la rete commerciale dell'Azienda dei monopoli di Stato per la vendita al pubblico dei suoi prodotti. Esso modifica alcune norme della legge del 1957, già modificata con un'altra legge del 1968, stabilendo le fasce e le percentuali sulle quali canoni e sovracanoni devono essere pagati. Il Senato ha apportato al testo presentato dal Governo, e con il suo assenso, alcuni emendamenti in base ai quali sono esonerati dal pagamento del canone i rivenditori che abbiano un reddito inferiore a un milione di lire, mentre chi abbia un reddito da un milione a due milioni deve pagare il 20 per cento, e sono stabilite aliquote crescenti in proporzione al maggiore reddito.

Questa proposta è motivata da ragioni obiettive: in particolare, dai maggiori costi che incidono sui prodotti di monopolio. Basta pensare agli aumenti dei costi dei trasporti, che gravano notevolmente nella fase del rifornimento.

Il Senato ha opportunamente introdotto un articolo aggiuntivo (l'articolo 3), il quale stabilisce che canoni e sopracanoni sono aboliti dal 1° gennaio 1976, data entro la quale cesserà di aver vita l'attuale struttura del monopolio dei tabacchi. Per tale data il Governo dovrà stabilire le misure delle imposte di concessione governativa che i titolari delle rivendite dovranno pagare all'amministrazione.

Considerata la portata del provvedimento, il cui costo – calcolato in circa 800 milioni per minore introito – verrà rapidamente coperto dall'aumento delle vendite, invito la Commissione ad approvare sollecitamente il testo pervenutoci dal Senato, che risponde a giuste esigenze della benemerita categoria dei rivenditori.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CESARONI. Nel preannunciafre voto favorevole del gruppo comunista al provvedimento (per le stesse considerazioni fatte dal relatore Borghi), desidero cogliere l'occasione per richiamare alcune questioni di carattere più generale.

Abbiamo saputo – prima dalla stampa e poi, ieri, nel corso dell'assemblea nazionale tabaccai – che il ministero ha costituito una commissione per la riforma dell'Azienda dei monopoli di Stato, commissione che avrebbe già svolto una notevole mole di lavoro e che dovrebbe poi predisporre il testo di un prov-

vedimento legislativo. Vorremmo sapere qualcosa di più preciso, in modo da poter dare fin d'ora il nostro contributo, anche se sappiamo bene che avremo modo di dibattere a fondo l'argomento in sede di discussione del disegno di legge di riforma.

V'è un altro tipo di questioni: l'Azienda dei monopoli di Stato si troverebbe in seria difficoltà per produrre alcuni tipi di sigarette in quantità sufficiente a far fronte alla crescente domanda, mentre ne produce altri che non vengono venduti nella stessa misura. Gradiremmo avere precise informazioni a questo proposito.

Mi auguro che già questa mattina il sottosegretario possa dirci qualcosa e comunque ci riserviamo di provocare in Commissione un approfondito dibattito su questi ed altri punti, servendoci di una interrogazione e di altri strumenti regolamentari.

Detto questo, confermiamo il nostro voto favorevole al provvedimento in esame.

SANTAGATI. Vorrei prima di tutto osservare in linea generale che sottoporre al Parlamento una serie di provvedimenti così particolaristici significa finire con il frantumare la materia legislativa. Sarebbe invece opportuno che il Governo, anziché incrementare la diaspora legislativa, intervenisse con propri provvedimenti, naturalmente nei limiti consentiti dalla legge, per fissare percentuali o canoni che già si riferiscono a precedenti provvedimenti legislativi.

In secondo luogo, desidero far presente che, per una ragione di sistematica legislativa, sarebbe opportuno invertire l'ordine dei primi due articoli, in quanto è nell'attuale articolo 2 che si trova il presupposto dell'articolo 1, così come nella legge del 1957 l'articolo 25 (che reca le stesse norme dell'attuale articolo 2) poneva le basi su cui si fondava il successivo articolo 26.

Non capisco inoltre perché si dica che il canone minimo non può essere inferiore a 1.000 lire. Infatti il 20 per cento di un milione – cioè della quota minima imponibile – è certamente superiore alle 1000 lire, mentre, a quanto ho capito, al di sotto del milione dovrebbe esserci una completa franchigia.

Un altro chiarimento vorrei dal relatore a proposito del cosiddetto « sopracanone » (ma sarebbe più esatto, dal punto di vista linguistico, dire " sovracanone ") « convenzionale »: cosa significa, questa espressione ?

A proposito dell'articolo 3, sono d'accordo che debba essere mantenuta la previsione del 1° gennaio 1976, però vorrei che cominciassimo a capire con una certa precisione cosa sta succedendo in materia di riforma dell'Azienda del monopolio di Stato. Questo perché sarebbe il caso di cominciare a chiederci se la data che andiamo a fissare abbia una qualche probabilità di essere rispettata: è vero che siamo in presenza di scadenze comunitarie, però non dimentichiamo che in molti altri casi (vedi IVA) gli impegni comunitari sono stati ignorati per molto tempo.

Gradirei anche che il sottosegretario ci dicesse se vi sia qualcosa di vero nelle voci di un aumento del prezzo delle sigarette: non vi sono problemi, perché se anche annunciate la cosa adesso, i consumatori non potranno certo fare una grossa scorta !

Ho letto di recente che l'Azienda dei monopoli di Stato avrebbe aumentato indirettamente il prezzo dei fiammiferi, visto che nelle scatole di cerini si trovano oggi 80 pezzi invece di 100, in quelle di svedesi 40 invece di 50. A quanto sembra, la motivazione ufficiale di tale riduzione sarebbe che, a fronte di un minor numero di pezzi, vi è una migliore qualità, per cui mentre prima il consumatore riusciva ad accendere soltanto un fiammifero ogni due o tre, ora sarebbe sicuro di poterli utilizzare tutti: con il che, il consumatore finirebbe con il guadagnarci, perché mentre prima poteva usare soltanto 30 o 40 fiammiferi su 80, ora può utilizzarli tutti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BORGHI, *Relatore*. Sulle osservazioni di carattere generale dell'onorevole Cesaroni, il quale ha chiesto di poter esaminare il provvedimento di riforma, risponderà il rappresentante del Governo.

Quanto alle osservazioni dell'onorevole Santagati, convengo che provvedimenti di questa dimensione dovrebbero essere regolati in via amministrativa, ma poiché il disegno di legge concerne alcune voci di entrata del bilancio dell'Azienda dei monopoli di Stato, il cui bilancio è sottoposto al controllo della Corte dei conti, è necessario che vi sia un provvedimento di natura legislativa. Se mai il discorso può attenere ad una revisione di carattere generale della legge sulla contabilità dello Stato.

Circa la trasposizione dell'articolo 2 al posto dell'articolo 1, ritengo esatta l'osservazione, in quanto l'articolo 2 fa riferimento all'articolo 25 della legge 1957, mentre l'arti-

colo 1 si riferisce al successivo articolo 26. Comunque, per tale trasposizione il provvedimento dovrebbe tornare al Senato, determinando un ritardo che, data la portata limitata del disegno di legge, sarebbe inopportuno.

Nel predisporre la relazione al disegno di legge, ho anche io osservato che nella stesura dello stesso non è stato variato il canone minimo di mille lire, fissato nel 1957, canone che in quel momento aveva un senso. Mi rendo conto che attualmente si dovrebbe variare il canone minimo portandolo almeno a 2 mila lire, in rapporto al 20 per cento su cui si calcola il canone partendo da un milione. La garanzia del canone minimo è data appunto per evitare che si vada sotto un certo limite.

Quanto al sopracanone annuo, è da dire che esso consiste in una aliquota fissa che viene stabilita di volta in volta dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, con particolare riguardo alle rivendite che hanno una certa quantità di vendite. Questo è affidato alla valutazione del consiglio di amministrazione, per il fatto che alcune rivendite (quelle ad esempio che hanno un aggio che supera i cinque milioni) possono essere soggette alla variazione del sopracanone, il quale riguarda una cifra convenzionale, che incide minimamente.

ALPINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Innanzitutto devo dire che non sono in grado di rassicurare l'onorevole Santagati sull'ipotizzato aumento del prezzo delle sigarette. Non ne so assolutamente nulla. Non sono in grado di anticipare orientamenti all'onorevole Cesaroni circa la riforma che seguirà alla nuova disciplina comunitaria. Ho l'impressione che siamo ancora sul piano delle impostazioni per realizzare questa disciplina in un tipo di azienda che sarà ben diversa da quella attuale.

Non sono nemmeno in grado di rispondere circa la politica relativa ai tipi di sigarette che si fabbricheranno. Se fosse presente il rappresentante del Governo che ha la delega per il monopolio, i colleghi potrebbero essere informati in maniera più precisa sulla questione.

Mi rendo conto dell'importanza dell'argomento ed eventualmente potrete chiedere maggiori delucidazioni al ministro delle finanze.

Il Senato ha recato due modifiche al disegno di legge originario. La prima è relativa all'aumento del reddito esente fino ad un milione, rispetto alle 700 mila lire proposte. Su ciò non solleviamo obiezioni perché, tutto sommato, riteniamo che questo sia un adeguamento più realistico. Devo invece preannunciare che il Governo ha intenzione di chiedere la soppressione dell'articolo 3, il quale mi pare prematuro, tenendo conto del fatto che non sappiamo se la riforma entrerà in vigore il 1° gennaio 1976. Può darsi che vi siano delle sfasature. Oggi come oggi non abbiamo il quadro preciso per affermare che a quella data saranno soppressi i canoni e i sopracanoni. Quindi, per una ragione pratica e di coerenza, chiediamo la soppressione dell'articolo 3.

BORGHI, *Relatore*. Debbo dire che mi trovo un po' sorpreso per il preannunciato emendamento soppressivo proposto dal Governo. Il testo dell'articolo 3, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, fu già ampiamente discusso al Senato. Anzi, in quella sede, il sottosegretario Belotti non aveva fatto alcuna osservazione.

Come ho già detto, noi siamo di fronte ad un provvedimento che ha di per sé forzatamente un limite nel tempo. È vero infatti che il 1° gennaio del 1976 può « scivolare », ma allora, per un minimo di valutazione anche personale, non si vede perché si debba dire che già è in stato di avanzato esame tutto il discorso sulla riforma della Azienda dei monopoli. Se subentreranno variazioni, in quel momento le esamineremo. È vero che qui si prefigura, anche per il dopo 1976, una esclusiva di vendita. Questo è il discorso che, come i colleghi ricorderanno, abbiamo già fatto quando abbiamo discusso il provvedimento riguardante i sali, e tutto il Parlamento si è trovato d'accordo nel dare garanzie a questa benemerita categoria di rivenditori che hanno rappresentato e rappresentano efficacemente la rete commerciale dell'Azienda dei monopoli dello Stato, rete che – quale che sia la ristrutturazione successiva che verrà fuori – non si può ritenere che debba essere smantellata.

Ecco il motivo per il quale ho qualche perplessità sull'emendamento soppressivo proposto dal Governo e mi rimetto alla Commissione per la decisione definitiva.

MACCHIAVELLI. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Borghi. Se non ci fosse il precedente a proposito della discussione sul provvedimento riguardante il sale, credo che il Governo avrebbe giustamente da preoccuparsi e potrebbe chiedere la soppressione dell'articolo 3. Ma, poiché c'è già un precedente che forse è sfuggito agli uffici del Ministero,

ma che noi conosciamo perché l'abbiamo discusso ampiamente, io penso che la Commissione dovrebbe mantenere il testo del disegno di legge così come è stato approvato dal Senato.

Mi permetto inoltre di fare una raccomandazione ed una segnalazione al rappresentante del Governo circa la ristrutturazione di tutto il settore dei monopoli. C'è un impegno preciso del ministro e del sottosegretario, i quali avevano dichiarato che in primavera avrebbero riferito in merito alla Commissione. Credo che lei, onorevole presidente, approfittando della presenza del sottosegretario Alpino, potrebbe ricordare al Governo questo impegno, anche perché i tempi sono più ravvicinati di quanto non sembri, e se la Commissione sarà in condizione di poter discutere per lo meno quelli che sono gli orientamenti di massima del Ministero, il Ministero stesso potrà avere dei preziosi suggerimenti da parte della Commissione.

SANTAGATI. Io non avrei nulla in contrario ad accettare la soppressione dell'articolo 3, qualora essa non avesse già prefigurato anche una posizione del Governo in ordine a ciò che si voglia fare per la regolamentazione di tutta la rete distributiva dei monopoli. Una volontà è emersa dal dettato del Senato, che ha prefigurato un indirizzo che credo sia più o meno rispondente a certe posizioni ed indicazioni emerse per provvedimenti analoghi in questa stessa Commissione ed in Aula. Non si può prescindere dal mantenimento di una rete distributiva, sia pure con tutti gli accomodamenti ed adattamenti che le nuove norme comunitarie suggeriranno, perché se per avventura il Governo avesse inteso smantellare proprio questa impostazione, o per lo meno non adeguarsi a questa previsione, io sarei del parere di mantenere l'articolo 3.

C'è allora una questione di forma e una questione di sostanza. Per quanto riguarda la forma, se il Governo insiste per la soppressione dell'articolo 3, si deve arrivare ad una votazione e, poiché questa votazione è pregiudiziale rispetto a tutta la legge, bisognerebbe prima votare l'articolo 3. Il Governo poi, avvalendosi di uno strumento procedurale, potrebbe richiedere la rimessione in aula del disegno di legge. Occorre pertanto che prima il Governo esprima la sua volontà.

CESARONI. Il gruppo comunista è per il mantenimento di questo articolo perché la sua introduzione da parte del Senato ha avuto – potremmo dire – lo stesso significato che ebbe allorché, discutendo sul monopolio dei sali, introducemmo la norma secondo la quale questo monopolio sarebbe cessato il 31 dicembre del 1973. Però facemmo successivamente una affermazione, che alcuni ci dissero era programmatica: quella della ristrutturazione a carattere pubblico della Azienda. Qui non si parla di questo, però si afferma un principio che era contenuto in un ordine del giorno, quello cioè del mantenimento dell'esclusiva nella distribuzione del sale e dei tabacchi.

Debbo aggiungere che proprio ieri il sottosegretario Lima, prendendo la parola nel corso dell'assemblea dei tabaccai, i quali avevano sollecitato la definizione di questa leggina ed erano informati che la Commissione l'avrebbe discussa oggi, ha assicurato che per questa non vi era alcuna difficoltà.

Insisto pertanto perché l'articolo 3 non venga soppresso, anche perché ciò spingerà il Governo a non rinviare ulteriormente la riforma della Azienda dei monopoli di Stato.

ALPINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, in risposta a quanto è stato prospettato dall'onorevole Santagati e dall'onorevole Cesaroni, vorrei far presente che con l'articolo 3 non si fanno affermazioni; non potrebbe infatti essere affermato all'articolo 3 il principio, ma solo un richiamo a una determinata materia.

L'importanza, quindi, dell'emendamento soppressivo che io intendevo proporre a nome del Governo si riferisce unicamente a una considerazione pratica, nel senso di non prestabilire un termine perentorio per questa soppressione in quanto non si è certi che tale termine possa effettivamente verificarsi.

Tutto ciò premesso e considerato l'orientamento della Commissione e il parere espresso dal relatore, non insisto sul preannunciato emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

L'articolo 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, già modificato con l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1968, n. 64, è sostituito dal seguente:

« Le rivendite ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un canone annuo alla Amministrazione quando nell'esercizio precedente il reddito abbia superato le lire 1.000.000.

Oltre tale somma il canone è dovuto nella seguente misura:

sulla parte di reddito:

da lire 1.000.001 a lire 2.000.000, il 20 per cento;

da lire 2.000.001 a lire 3.000.000, il 22 per cento;

da lire 3.000.001 a lire 6.000.000, il 24 per cento;

da lire 6.000.001 a lire 10.000.000, il 27 per cento;

oltre lire 10.000.000, il 30 per cento.

Il canone minimo è stabilito in lire 1.000 annue.

Le rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo ».

(*È approvato*).

ART. 2.

I limiti di valore indicati nell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, già modificati con l'articolo 2 della legge 5 febbraio 1968, n. 64, sono elevati da lire 500 mila a lire 1.000.000.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il canone ed i sopracanoni sono aboliti a far tempo dal 1° gennaio 1976. Entro tale data sarà stabilita con decreto del ministro delle finanze la misura dell'imposta di concessione governativa dovuta dai titolari delle rivendite di tabacchi per la loro esclusiva di vendita al dettaglio.

(*È approvato*).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali (1539).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali ».

L'onorevole Pandolfi ha facoltà di svolgere la relazione.

PANDOLFI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, ho già avuto occasione di riferire, prima che ne fosse chiesto il passaggio in sede legislativa, sul provvedimento n. 1539, che istituisce a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali.

Ricordo semplicemente che si tratta di un provvedimento che si rende necessario in dipendenza del particolare regime di cui godono i tre comuni citati: regime di zona franca per i comuni di Gorizia e Savogna d'Isonzo, regime di collocazione fuori del territorio doganale per il comune di Livigno. Risulta pertanto difficile applicare ai tre comuni menzionati il particolare regime sostitutivo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, che, come è noto, è il decreto delegato che regola la materia delle attribuzioni sostitutive ai comuni in relazione ai tributi soppressi con il 31 dicembre 1972.

Poiché credo che sulla sostanza del provvedimento non vi siano particolari motivi di controversia, mi limiterò ad illustrare gli emendamenti che sono stati preannunciati, due con la mia firma e uno a firma dell'onorevole Tarabini.

Si tratta di emendamenti migliorativi del testo e che, a mio giudizio, servono a renderlo più adeguato alle finalità che il provvedimento si propone.

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Tarabini all'articolo 2 del disegno di legge esso vuole estendere la platea imponibile del diritto speciale istituito appunto con il provvedimento in esame. Nel testo del Governo il diritto speciale si applica soltanto sulla benzina, sul petrolio, sul gasolio e residui, e sui lubrificanti, oltre che sui tabacchi lavorati e sui liquori e acquaviti introdotti dall'estero.

L'emendamento Tarabini aggiunge a quelli specificati, al secondo comma, altri generi introdotti dall'estero e precisamente: articoli sportivi, profumi e prodotti di bellezza, apparecchi fotografici, apparecchi radio e televisivi, pelliccerie, pelletterie e articoli di abbigliamento. Sono prodotti che in effetti vengono introdotti con una certa larghezza nella zona di Livigno, che fruisce del privilegio della

extraterritorialità doganale, per cui sembra opportuno consentire per lo stesso comune di Livigno l'estensione della applicazione a questi prodotti del diritto speciale. Mi dichiaro pertanto favorevole all'emendamento Tarabini.

Ho ritenuto poi di proporre due emendamenti, uno all'articolo 4 e uno all'articolo 5. L'emendamento all'articolo 4 stabilisce che il comune di Savogna d'Isonzo può delegare al comune di Gorizia l'accertamento e la riscossione del diritto speciale previsto dal provvedimento; accertamento e riscossione che in base al secondo comma dell'articolo 4, sono di competenza dei rispettivi comuni. Data la particolare caratteristica del comune di Savogna d'Isonzo, che è un comune minore, si ritiene opportuno consentire allo stesso di delegare l'accertamento e la riscossione al maggior comune contiguo, che è appunto quello di Gorizia.

L'emendamento che propongo all'articolo 5 stabilisce una norma di carattere generale che tende a salvaguardare i comuni da possibili sorprese nella riscossione del diritto speciale. Potrebbe infatti ipotizzarsi il fatto che l'ammontare del diritto speciale riscosso risultasse inferiore alla somma dovuta a titolo di attribuzioni compensative per i tributi soppressi, limitatamente ai generi su cui si applica il diritto speciale. Sembra quindi equo estendere ai tre comuni in questione la stessa garanzia che in sostanza il decreto del Presidente della Repubblica n. 638 applica a tutti i comuni della Repubblica. Tale emendamento è così formulato: « Dopo il primo comma aggiungere il seguente: " Qualora il gettito derivante dalla applicazione del diritto dovesse risultare inferiore all'importo spettante quale entrata sostitutiva determinata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, si tiene conto della differenza ai fini della determinazione delle entrate sostitutive di cui al primo comma " ».

Avendo illustrato questi emendamenti, che a mio giudizio rappresentano opportune integrazioni e miglioramenti al testo del Governo, non ho altro da aggiungere se non chiedere agli onorevoli colleghi della Commissione di voler approvare il provvedimento con gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PELLICANI GIOVANNI. Nell'esprimere parere favorevole del gruppo comunista agli emendamenti illustrati dal relatore Pandolfi, che per altro rispecchiano le richieste dei comuni interessati, in modo particolare di Savogna d'Isonzo e di Gorizia, vorrei raccomandare al Governo di predisporre tempestivamente i provvedimenti opportuni, poiché, se non erro, alla fine di quest'anno scade il regime di zona franca. Non dico questo tanto per una sollecitazione della riproposizione dei provvedimenti, tenendo conto che questo regime di zona franca non ha dato quegli esiti e quei benefici che ci si attendeva al momento dell'approvazione dei provvedimenti, ma per una ristrutturazione del provvedimento stesso, che tenga conto in modo particolare dell'emendamento preannunciato all'articolo 5 dall'onorevole Pandolfi, al fine di garantire ai comuni quelle entrate che finora sono state acquisite.

Do un particolare rilievo a questa raccomandazione poiché già questo provvedimento è tardivo ed ha determinato degli scompensi e probabilmente delle perdite di entrata per gli enti locali considerati.

SANTAGATI. Il disegno di legge in esame rientra nella logica di una serie di provvidenze legislative che il gruppo del MSI-destra nazionale ha avuto occasione, anche nella passata legislatura, di sollecitare. Tali provvidenze mirano a dare la possibilità ai comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di fruire di un particolare regime tributario.

Ci dichiariamo pertanto favorevoli all'approvazione del disegno di legge e degli emendamenti, senz'altro migliorativi, presentati dal relatore e dall'onorevole Tarabini.

TARABINI. Ringrazio la Commissione per la comprensione dimostrata nei confronti del comune di Livigno, per il quale, a seguito dell'imposizione di tutta una serie di opere pubbliche a suo carico, si invoca una maggiore disponibilità finanziaria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ALPINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole agli emendamenti preannunciati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Nei territori dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo, compresi nella delimitazione di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, è istituito, per tutta la durata del regime di zona franca, limitatamente ai contingenti previsti dalle norme vigenti, un diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte di confine: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti; caffè e surrogati del caffè; zucchero; birra.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Nel territorio extra doganale del comune di Livigno è istituito un diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte di confine: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti.

Nello stesso territorio è altresì istituito un diritto speciale sui tabacchi lavorati e sui liquori ed acquaviti introdotti dall'estero.

L'onorevole Tarabini ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: « e sui liquori ed acquaviti introdotti dall'estero », *con le altre*: « e sui seguenti generi introdotti dall'estero: liquori ed acquaviti; articoli sportivi; profumi e prodotti di bellezza; apparecchi fotografici; apparecchi radio e televisivi; pellicceria, pelletterie ed articoli di abbigliamento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 che a seguito della modifica testé approvata risulta così formulata:

ART. 2.

Nel territorio extra doganale del comune di Livigno è istituito un diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte di confine: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti.

Nello stesso territorio è altresì istituito un diritto speciale sui tabacchi lavorati e sui seguenti generi introdotti dall'estero: liquori ed acquaviti; articoli sportivi; profumi e prodotti di bellezza; apparecchi fotografici; apparecchi radio e televisivi; pellicceria, pelletterie ed articoli di abbigliamento ».

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

L'ammontare del diritto di cui ai precedenti articoli, da determinarsi, sentito il comune interessato, con decreto, avente validità biennale, del ministro delle finanze, non può eccedere la misura:

a) di lire trenta al litro per la benzina e di lire quindici al litro per il petrolio e per il gasolio;

b) del venti per cento del valore degli altri generi indicati nei precedenti articoli, da stabilirsi con lo stesso decreto del ministro delle finanze sentito il comitato dei prezzi della rispettiva provincia.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Il diritto speciale è dovuto, in solido, da chiunque introduca i generi nei predetti territori, nonché dagli operatori economici che li acquistano per l'immissione al consumo.

L'accertamento e la riscossione del diritto sono di competenza dei rispettivi comuni, i quali ne affidano l'incarico a propri dipendenti.

I soggetti passivi di cui al primo comma sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al competente ufficio comunale, non oltre il giorno successivo a quello dell'introduzione delle merci.

L'imposta viene corrisposta in unica soluzione all'atto della presentazione della dichiarazione.

Per quanto concerne la rettifica della dichiarazione, l'accertamento d'ufficio, il contenzioso, il procedimento esecutivo, la prescrizione e gli interessi eventualmente dovuti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 639, concernente l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni.

L'onorevole Pandolfi, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, aggiungere le parole:

« Il comune di Savogna d'Isonzo può delegare al comune di Gorizia l'accertamento e la riscossione del diritto ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 che a seguito della modifica testé approvata risulta così formulato:

ART. 4.

Il diritto speciale è dovuto, in solido, da chiunque introduca i generi nei predetti territori, nonché dagli operatori economici che li acquistano per l'immissione al consumo.

L'accertamento e la riscossione del diritto sono di competenza dei rispettivi comuni, i quali ne affidano l'incarico a propri dipendenti. Il comune di Savogna d'Isonzo può delegare al comune di Gorizia l'accertamento e la riscossione del diritto.

I soggetti passivi di cui al primo comma sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al competente ufficio comunale, non oltre il giorno successivo a quello dell'introduzione delle merci.

L'imposta viene corrisposta in unica soluzione all'atto della presentazione della dichiarazione.

Per quanto concerne la rettifica della dichiarazione, l'accertamento d'ufficio, il contenzioso, il procedimento esecutivo, la prescrizione e gli interessi eventualmente dovuti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Durante tutto il periodo di applicazione del diritto speciale non si tiene conto, ai fini della determinazione delle entrate sostitutive dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, delle somme riscosse fino al 31 dicembre 1972 per imposte comunali di consumo sui generi indicati nei precedenti articoli.

L'onorevole Pandolfi, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Qualora il gettito derivante dall'applicazione del diritto dovesse risultare inferiore all'importo spettante quale entrata sostitutiva determinata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, si tiene conto della differenza ai fini della determinazione delle entrate sostitutive di cui al primo comma ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 che a seguito della modifica testè approvata risulta così formulato:

ART. 5.

Durante tutto il periodo di applicazione del diritto speciale non si tiene conto, ai fini della determinazione delle entrate sostitutive dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, delle somme riscosse fino al 31 dicembre 1972 per imposte comunali di consumo sui generi indicati nei precedenti articoli.

Qualora il gettito derivante dall'applicazione del diritto dovesse risultare inferiore all'importo spettante quale entrata sostitutiva determinata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, si tiene conto della differenza ai fini della determinazione delle entrate sostitutive di cui al primo comma.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 6.

La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Pisoni ed altri: Ulteriore proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale *(Modificata in un testo unificato dalla II Commissione permanente del Senato)* (655-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pisoni, Andreoni, Fioret, Bodrito e Postal: « Ulteriore proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale », già approvata dalla VI Commissione permanente della Camera nella seduta del 17 gennaio 1973 e modificata in un testo unificato con la proposta di legge di iniziativa del senatore Lepre dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 15 marzo 1973.

L'onorevole Pandolfi ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

PANDOLFI, *Relatore*. Torna all'esame della nostra Commissione il provvedimento che stabilisce un'ulteriore proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà rurale, sul quale ebbi già occasione di diffondermi ampiamente allorquando lo esaminammo in « prima lettura ».

Non ripeto pertanto le considerazioni che feci allora, poiché ritengo che esse siano ancora presenti alla memoria dei colleghi; mi limito soltanto a dire che la proposta di legge torna al nostro esame in quanto la Commissione giustizia del Senato ha ritenuto di prorogare ulteriormente, rispetto al termine che era stato fissato nel testo approvato dalla nostra Commissione, la data di applicazione delle provvidenze contenute nella legge 14 novembre 1962, n. 1610.

Si determina in tal modo una disparità di vedute tra quanto fu oggetto di una deliberazione unanime della nostra Commissione e quanto è stato deliberato dalla Commissione giustizia del Senato. Ritenne la nostra Commissione, a suo tempo, che nello stabilire una proroga delle provvidenze di cui alla legge n. 1610, si dovesse tener conto del limite temporale disposto dalla legge delega per la riforma tributaria (che prevede la integrale revisione delle agevolazioni fiscali vigenti che, ove non contrastino con la programmazione, potranno essere trasformate in contributi anche sotto forma di buoni d'imposta; materia questa da disciplinarsi con apposito decreto delegato da emanarsi entro il 1° ottobre 1973), e che si dovesse altresì tener conto dei decreti delegati già emanati in materia di registro e di imposte ipotecarie e catastali che fissano in via transitoria al 31 dicembre 1974 il termine per tutte le esenzioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972.

La Commissione giustizia del Senato, invece, ha ritenuto che le provvidenze in questione potessero essere prorogate al di là del 31 dicembre 1974 ed ha stabilito come termine ultimo il 31 dicembre 1977. Io mi trovo pertanto nella condizione di dover ribadire l'originaria valutazione espressa con voto unanime dalla nostra Commissione, sia pure rendendomi conto delle particolari caratteristiche delle provvidenze previste dalla originaria legge n. 1610, e del fatto che si tratta di agevolare un settore che normalmente richiede delle procedure abbastanza complesse, nonché dell'esigenza di non disattendere alcuni principi fondamentali contenuti nella legge delega per la riforma tributaria, in particolare all'articolo 9.

Per consentire in qualche modo alle indicazioni emerse nel corso della discussione in seno alla II Commissione giustizia del Senato, ritengo, che si debba adottare la dizione più chiara contenuta nell'articolo unico così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento – innovando, pertanto, rispetto alla forma della « novella » da noi precedentemente approvata – e modificare, con data esplicita, il testo pervenuto dal Senato.

Pertanto, senza stare a sottolineare le ragioni che militano a favore di un certo rigore in materia di applicazione di provvidenze di carattere agevolativo, mi limito a proporre la sostituzione delle parole: « 31 dicembre 1977 », con le parole « 31 dicembre 1974 ».

Nel frattempo il Governo emanerà il decreto delegato per la regolamentazione delle esenzioni agevolative e regimi sostitutivi e in quella sede potrà essere meglio disciplinata la materia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

SANTAGATI Sarò molto breve perché non ritengo sia il caso di ritornare su un argomento che altra volta fu oggetto di approfondito dibattito.

Non ritengo che le preoccupazioni del relatore circa la differenza di tempo possano essere prese in considerazione, anzi esse possono essere facilmente fugate.

A me pare che il ragionamento fatto al Senato possa essere accolto anche da noi, tenuto

conto che se noi facessimo una legge che pone come limite soltanto il 31 dicembre 1974 e che, ad essere ottimisti, non verrà approvata prima del secondo semestre di questo anno, finiremmo con l'agevolare talune posizioni che nel frattempo si sono preordinate e prefigurate, ostacolando altre situazioni che già sono maturate a favore della proprietà rurale. E allora il termine del 31 dicembre 1977 è quello ragionevolmente valido per poter dare una razionale regolarizzazione al titolo di proprietà. Dopo di che non mi preoccuperei della sintonia con le disposizioni relative alla riforma tributaria. In primo luogo, tali disposizioni non sono ancora venute in esame e non sappiamo se e quando verranno; in secondo luogo, esiste un istituto giuridico, quello della regolamentazione delle leggi nel tempo; il giorno in cui questa materia venisse ampiamente e seriamente regolata, nulla escluderebbe che una disposizione transitoria dichiarasse incompatibili tutte le norme fino a quel momento in vigore.

Per il momento non turberei il ritmo che questo provvedimento intende imprimere alla regolamentazione del titolo della proprietà rurale.

CESARONI. Il gruppo comunista esprime parere contrario al testo approvato dal Senato, che modifica il testo che la nostra Commissione aveva approvato e che corrispondeva alla primitiva proposta di legge degli onorevoli Pisoni, Andreoni ed altri; tale proposta di legge, stabilendo un termine biennale per la proroga delle disposizioni della legge 14 novembre 1962, n. 1610, si muoveva nell'ambito della riforma tributaria, cioè evitava di introdurre una norma che, sin da ora, prima che si perfezioni la normativa su questa materia, introducesse deroghe che, se possono avere scarsa rilevanza da un punto di vista quantitativo, possono in futuro essere seguite da altre di ben più vasta portata.

Quindi noi siamo favorevoli al ripristino del precedente articolo unico, nella forma suggerita dal relatore che rende soltanto più chiaro il concetto; in fondo la data del 31 dicembre 1974 era già prevista, perché il computo di 12 anni dall'entrata in vigore del provvedimento originario del 1962 arriva al 14 novembre 1974. Dobbiamo evitare di iniziare una procedura di modifica della legge di riforma tributaria, che ne intacchi i principi fondamentali introducendo deroghe, perché questo aprirebbe la via ad altre leggine, che appesantirebbero il lavoro della nostra Commissione e che non rispondono neppure alle esigenze reali di un gran numero di persone. Se alla data di scadenza vi saranno situazioni tali da meritare l'attenzione del Parlamento, provvederemo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PANDOLFI, *Relatore*. Comprendo la preoccupazione espressa dall'onorevole Santagati, ma vorrei rilevare che il provvedimento stabilisce che le provvidenze in questione si applicano ai procedimenti iniziati entro quella data, quindi rimane un anno e mezzo di tempo. Mi rendo conto che i procedimenti possono durare a lungo perché sono complessi, ma gli stessi presentatori della proposta di legge avevano ritenuto congruo questo periodo. Quindi questa preoccupazione può essere attenuata.

In secondo luogo già in numerosi decreti delegati viene fissata la data del 1974 come termine per le agevolazioni in via transitoria. Ad esempio, l'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 634, in materia di imposte di registro stabilisce appunto che le agevolazioni si applicano fino al termine che verrà stabilito con le disposizioni da emanarsi ai sensi dell'articolo 9, n. 6), sesto comma, o dell'articolo 15 della legge di delega, e « comunque non oltre il 31 dicembre 1974 ". Analoga disposizione è contenuta nel decreto delegato che riguarda i tributi catastali e ipotecari.

Ringrazio l'onorevole Cesaroni per aver ricordato che l'originario testo della proposta di legge riteneva congruo il periodo di tempo fino al 31 dicembre 1974. Quindi non contravveniamo allo spirito della proposta di legge, se ripristiniamo con una valutazione difforme da quella della II Commissione giustizia del Senato l'originario termine.

ALPINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con quanto ha detto il relatore e sono favorevole all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico.

La nostra Commissione aveva approvato il seguente testo:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 6 della legge 14 novembre 1962, n. 1610, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti iniziati nei dodici anni dalla sua entrata in vigore ».

La II Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni della legge 14 novembre 1962, n. 1610, prorogate con la legge 9 novembre 1967, n. 952, contenenti provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale, si applicano ai procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 1977.

L'onorevole Pandolfi, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

— *Sostituire le parole*: « 31 dicembre 1977 », *con le parole*: « 31 dicembre 1974 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo unico risulta pertanto così formulato:

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni della legge 14 novembre 1962, n. 1610, prorogate con la legge 9 novembre 1967, n. 952, contenenti provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale, si applicano ai procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 1974.

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (1613).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 24 gennaio 1973.

L'onorevole Borghi ha facoltà di svolgere la relazione.

BORGHI, *Relatore*. Il disegno di legge riguarda la riorganizzazione del personale delle ricevitorie del lotto. La situazione di tale personale finora era regolata dalle norme fissate nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741.

In base alle norme attualmente in vigore esiste nell'Amministrazione finanziaria una particolarissima categoria, quella degli addetti ai servizi del lotto; si tratta di dipendenti statali che hanno però un trattamento nettamente differente da quello degli altri dipendenti statali.

Il disegno di legge in esame, opportunamente predisposto dal Governo, sana alcune delle più gravi sperequazioni esistenti in questo settore. Basti pensare che in base alle norme vigenti il personale femminile non ha diritto al congedo per gravidanza e puerperio. Questo provvedimento ha lo scopo di allineare il trattamento del personale in questione a quello previsto per gli altri dipendenti statali.

Desidero ringraziare il Governo che, accogliendo il frutto di un accordo sindacale, ha tradotto tale accordo in un provvedimento che trova il consenso della categoria interessata e determina un minimo di giustizia perequativa tra questi dipendenti dello Stato e gli altri.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CESARONI. Desidero esprimere il parere favorevole del gruppo comunista sul provvedimento in discussione, che pone finalmente rimedio ad una non più ammissibile sperequazione nei confronti di una categoria di lavoratori. Anche se il personale interessato è numericamente esiguo, il provvedimento appare però importante in linea di principio.

Ciò, naturalmente, non significa che la nostra parte sia favorevole al gioco del lotto. Personalmente, ritengo che tutta la materia debba essere riesaminata, fermo restando, ovviamente, il riconoscimento dei diritti dei lavoratori interessati e la stabilità del loro rapporto d'impiego. È augurabile, pertanto, che quanto prima si prenda in esame tutta la materia, così da risolvere non soltanto il problema dei locali in cui il personale delle ricevitorie del lotto è costretto a lavorare (si tratta di « botteghini » o « sgabuzzini », come vengono chiamati, le cui condizioni sono il più delle volte veramente indecenti), come è stato auspicato nell'altro ramo del Parlamento, ma anche quello della regolamentazione stessa del gioco del lotto.

In conclusione, non posso che riconfermare il favorevole orientamento della nostra parte politica nei confronti del disegno di legge in esame.

MACCHIAVELLI. Desidero esprimere il giudizio positivo del gruppo socialista sul disegno di legge in discussione, associandomi alle considerazioni svolte dal relatore Borghi.

SANTAGATI. Anche il gruppo del MSI-destra nazionale concorda sul giudizio positivo nei confronti del provvedimento, sul quale per altro desidero formulare alcune osservazioni.

Innanzitutto, mi sembra che la norma contenuta nell'articolo 7, in quanto introduce una formulazione innovativa in materia di sanzioni di carattere pecuniario, non sia redatta in maniera felice. In effetti, il concetto di pena pecuniaria, nella nostra sistematica giuridica, è bivalente, comprendendo in sé sia la nozione della multa sia quella della ammenda. Quindi il fatto di introdurre, con la norma in questione, il concetto di pena pecuniaria non mi sembra costituire una soluzione molto sodisfacente. Sarebbe stato necessario chiarire che si tratta di una sanzione tipicamente amministrativa: se così non fosse, infatti, l'innovazione terminologica rischierebbe di andare a detrimento, anziché a vantaggio, della categoria. È evidente, infatti, che la differenza che intercorre tra la sanzione prevista per la contravvenzione e quella prevista per il delitto è ontologicamente costituita dal nome attribuito alla sanzione medesima: ammenda per la contravvenzione, multa per il delitto. Pertanto se non si chiarisce, come ho detto, che le pene pecuniarie previste dall'articolo 7 costituiscono sanzioni tipicamente amministrative, si rischia di confondere la situazione anziché chiarirla.

Vi è poi un altro aspetto, di carattere puramente formale, sul quale desidero soffermarmi brevemente. Quasi tutte le disposizioni contenute nel provvedimento in esame si presentano come sostitutive di disposizioni legislative vigenti in materia. L'articolo 10 del disegno di legge si limita invece a modificare l'articolo 249 del regolamento sui servizi del lotto, sostituendone la lettera *g*) ed aggiungendo una lettera *i*), nonché a modificare l'articolo 255 dello stesso regolamento, sostituendone le lettere *e*) ed *f*). Questo modo di procedere, oltre a non essere molto elegante, pone seri problemi pratici, in quanto l'interprete è poi costretto a un difficile lavoro di confronto tra vecchi testi legislativi e disposizioni innovative. Meglio sarebbe stato riprodurre, nell'articolo 10, il testo degli articoli 249 e 255 del regolamento con le modifiche introdotte. Ciò avrebbe senza dubbio giovato alla perspicuità della norma.

In conclusione, mi dichiaro favorevole alla approvazione del provvedimento, segnalando l'opportunità di eliminare le imprecisioni alle quali ho fatto riferimento.

PRESIDENTE. Ella intende presentare degli emendamenti ? Le ricordo che ciò comporterebbe il rinvio al Senato del provvedimento.

SANTAGATI. Rinuncio a presentare emendamenti, onorevole presidente, ma vorrei che le osservazioni da me formulate venissero per il futuro tenute presenti, ai fini di una migliore formulazione dei testi legislativi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ALPINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non ha nulla da aggiungere a quanto dichiarato dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

L'articolo 63 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, quale risulta modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, è sostituito dal seguente:

« Le ricevitorie del lotto sono organi di raccolta del giuoco del lotto ed hanno sede in idonei locali terranei, prospicienti vie di traffico pedonale e di comodo accesso al pubblico.

Le collettorie del lotto sono organi sussidiari per la raccolta del giuoco.

Le ricevitorie del lotto sono distinte in tre classi e graduate in ordine decrescente nell'ambito di ciascuna classe in base alle riscossioni.

Sono di prima classe le ricevitorie comprese nel primo 15 per cento, di seconda classe quelle comprese nel successivo 35 per cento e di terza classe quelle comprese nel restante 50 per cento.

Il ministro delle finanze, con proprio decreto, approva la classificazione delle ricevitorie, che viene eseguita ogni due anni

sulla base della riscossione media biennale di ciascuna ricevitoria desunta dalle contabilità prodotte settimanalmente dai ricevitori ».

(*È approvato*).

ART. 2.

L'articolo 82 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, quale risulta modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, è sostituito dal seguente:

« La gestione temporanea delle ricevitorie vacanti è affidata agli aiuto ricevitori del lotto in base ad apposito turno provinciale delle reggenze, che viene stabilito tenendo conto delle gestioni in precedenza conferite ai singoli dipendenti.

In mancanza di aiuto ricevitori, la reggenza viene affidata agli aiuto ricevitori aggiunti e, in mancanza di questi, ai commessi avventizi.

In mancanza di tale personale nella provincia le reggenze vengono messe a disposizione degli aiuto ricevitori del lotto delle altre province ».

(*È approvato*).

ART. 3.

L'articolo 83 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, è sostituito dal seguente:

« I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti ed i commessi avventizi hanno diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Essi possono chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso i 30 giorni.

Il dipendente non può rinunziare al congedo.

Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti ed i commessi avventizi hanno diritto al congedo straordinario, quando debbano contrarre matrimonio o sostenere esami, ovvero, qualora trattisi di mutilati o invalidi di guerra o per servizio o invalidi civili e del lavoro, debbano attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio il dipendente ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario, negli altri casi il congedo è accordato per il tempo strettamente necessario per gli esami e le cure sempreché non si superi la durata di un mese nel corso dell'anno.

I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti ed i commessi avventizi richiamati alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo sono considerati in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi. Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

Ai ricevitori possono essere, inoltre, concessi, per gravi motivi, congedi straordinari non eccedenti complessivamente la durata di un mese nel corso dell'anno.

Al personale femminile che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri.

Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, la dipendente è tenuta ad astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità.

I dipendenti che abbiano usufruito del congedo straordinario conservano il diritto al congedo ordinario.

Durante il congedo ordinario e quello straordinario all'aiuto ricevitore, all'aiuto ricevitore aggiunto ed al commesso avventizio spettano tutti gli assegni per intero. L'aggio di riscossione spettante al ricevitore durante il congedo straordinario è ridotto di un quinto per il periodo eccedente il primo mese.

I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli effetti ».

(*È approvato*).

ART. 4.

L'articolo 84 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, quale risulta modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, è sostituito dal seguente:

« I ricevitori possono essere collocati in aspettativa per provata infermità per il periodo massimo di 18 mesi. Se il ricevitore ha superato i 65 anni l'aspettativa per infermità può avere la durata massima di due anni.

Per giustificati motivi di famiglia può essere concessa ai ricevitori l'aspettativa per il periodo massimo di un anno. Durante tale aspettativa essi non hanno diritto alla retribuzione e non possono conseguire alcuna promozione per un periodo pari al doppio della durata dell'assenza, col minimo di un anno.

I ricevitori chiamati alle armi per servizio temporaneo sono considerati in congedo straordinario fino alla durata di due mesi; per il tempo eccedente tale periodo i ricevitori sono considerati in aspettativa, ma ad essi non si applica il disposto del comma precedente.

Gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti possono essere collocati in aspettativa per provata infermità per il periodo massimo di 18 mesi.

Durante i primi dodici mesi hanno diritto ai quattro quinti della retribuzione di cui all'articolo 191 del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, ed alle quote di aggiunta di famiglia per intero. Nei successivi sei mesi hanno diritto alla metà dell'assegno di aspettativa come sopra determinato, oltre alle quote di aggiunta di famiglia per intero.

Può essere, altresì, consentita agli aiuto ricevitori ed agli aiuto ricevitori aggiunti la aspettativa per giustificati motivi di famiglia per un periodo massimo di un anno.

Durante tale periodo, che costituisce, a tutti gli effetti, interruzione di servizio, non compete al personale assente alcuna retribuzione.

Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento vigente per i ricevitori. L'aggio percepito dal ricevitore durante l'aspettativa per motivi di salute non può essere inferiore alla retribuzione percepita dal personale sussidiario che si trovi nella analoga posizione di aspettativa.

I ricevitori, gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti, che non riprendano servizio al termine del periodo massimo di aspettativa per provata infermità, computato a norma dell'articolo 228 del regolamento, sono dispensati dal servizio per motivi di salute. Per lo stesso motivo cessano dal servizio i commessi avventizi. I dipendenti che non riassumano servizio alla scadenza del periodo massimo di aspettativa per motivi di famiglia, come sopra previsto e computato, sono dichiarati decaduti.

Ferma restando la norma prevista dall'ultimo comma dell'articolo 75 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, la dispensa e la decadenza sono disposte con decreto del ministro delle finanze, su conforme deliberazione del consiglio di amministrazione del lotto ».

(*È approvato*).

ART. 5.

L'articolo 228 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della determinazione del limite massimo di durata, due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli stessi effetti, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi ».

(*È approvato*).

ART. 6.

L'articolo 232 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia o per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio ».

(*È approvato*).

ART. 7.

L'articolo 247 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« L'intendente di finanza ha facoltà di applicare pene pecuniarie da un minimo di lire 300 ad un massimo di lire 2.000 ai ricevitori, agli aiuto ricevitori, agli aiuto ricevitori aggiunti ed ai commessi avventizi per:

a) irregolare compilazione o tardiva presentazione di documenti di servizio e simili;

b) negligenza nella scritturazione delle giocate;

c) inosservanza della via gerarchica;

d) altre mancanze di lieve entità.

La pena pecuniaria non ha effetti disciplinari, ma viene annotata nello stato di servizio. L'importo delle pene pecuniarie è devoluto a favore dell'Ente fondo trattamento

di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto.

Avverso il provvedimento dell'intendente di finanza è ammesso, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, ricorso al ministro delle finanze, il quale decide sentito il consiglio di amministrazione del lotto ».

(*È approvato*).

ART. 8.

L'articolo 265 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« Il dipendente sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso cautelarmente dal servizio con decreto del ministro; ove sia stato emesso ordine o mandato di cattura, il dipendente deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento dell'intendente.

L'intendente di finanza che ha notizia dell'emissione di un ordine o mandato di comparizione, o della convalida del fermo nei confronti di un ricevitore, aiuto ricevitore, aiuto ricevitore aggiunto o commesso avventizio da lui dipendente, deve riferire immediatamente alla direzione generale per le entrate speciali.

Fuori dai casi previsti dai due precedenti commi il ministro delle finanze può, per gravi motivi, ordinare la sospensione cautelare dal servizio del dipendente anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare è revocata ed il dipendente ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione della retribuzione non percepita se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro 40 giorni dalla data in cui è stato notificato al dipendente il provvedimento di sospensione.

Al dipendente sospeso cautelarmente ed in seguito a provvedimento disciplinare, è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà della quota d'aggio minima garantita di cui all'articolo 91 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, oltre, per i ricevitori, gli assegni per carichi di famiglia in misura non superiore alla metà della retribuzione di cui al precedente articolo 191, e, per gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti, gli assegni per carichi di famiglia.

L'assegno alimentare di cui al comma precedente non compete qualora la sispensione cautelare venga disposta a seguito di ordine o mandato di cattura ».

(*È approvato*).

ART. 9.

L'articolo 266 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« Qualora, a seguito del procedimento disciplinare, venga inflitta al dipendente la sospensione dal servizio, il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.

Se la sospensione viene inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una sanzione minore ovvero se il procedimento si conclude con il proscioglimento del dipendente, si effettuano gli opportuni conguagli e si corrispondono al dipendente stesso le somme ritenutegli in più del dovuto. Ai fini di tale conguaglio la retribuzione dei ricevitori è calcolata in base alla media delle riscossioni realizzate dalla ricevitoria da essi gestita prima della sospensione, per le dieci estrazioni precedenti il loro sollevamento dal servizio.

Sono dedotte in ogni caso le somme corrisposte a titoro di assegno alimentare ».

(*È approvato*).

ART. 10.

La lettera *g*) dell'articolo 249 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituita dalla seguente:

« *g*) per lievi trasgressioni ».

Dopo la lettera *h*) viene aggiunta la seguente:

« *i*) per ingiustificata assenza dal servizio non superiore a tre giorni ».

Le lettere *c*) ed *f*) dell'articolo 255 dello stesso regolamento sono sostituite dalle seguenti:

« *e*) per ingiustificata assenza dal servizio non superiore a tre giorni;

f) per lievi trasgressioni ».

(*È approvato*).

ART. 11.

Il periodo trascorso in aspettativa per motivi di salute è computato per intero ai fini del progresso di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici, agli aventi diritto, e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Per le infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio sono, altresì, a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per i ricoveri in istituti sanitari per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dal dipendente.

Alle visite sanitarie il dipendente può farsi assistere da un medico di sua fiducia e ne assume la relativa spesa.

(*È approvato*).

ART. 12.

All'articolo 7 della legge 6 agosto 1967, n. 699, è aggiunto il seguente comma:

« I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi dimissionari conseguono il diritto all'assegno vitalizio, qualora abbiano raggiunto una età non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo ridotta di 5 anni e contino almeno 20 anni di contribuzione al fondo trattamento quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto, oppure a qualunque età qualora abbiano effettuato almeno 25 anni di contribuzione al fondo predetto ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Agevolazioni per le imprese appaltatrici o fornitrici dello Stato e degli enti pubblici » (1500):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge Senatore ALESSANDRINI: « Modifica delle norme relative alla Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza prevista dall'articolo 3, libro I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 433 » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1882):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Modifiche agli articoli 25 e 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla disciplina dei canoni e sopracanoni dovuti dai rivendicatori di generi di monopolio » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2055):;

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali » (1539):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge PISONI ed altri: « Ulteriore proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale » (*Modificata in un testo unificato dalla II Commissione permanente del Senato*) (655-B):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 26
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto » (*Appro-*

vato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1613).

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Borghi, Cesaroni, Cirillo, Dal Sasso, Frau, Gastone, Giovannini, Laforgia, Macchiavelli, Malfatti, Mazzarrino, Niccolai Cesarino, Pandolfi, Pascariello, Pavone, Pellicani Giovanni, Postal, Prandini, Raffaelli, Rende, Rizzi, Santagati, Sanza, Serrentino, Sinesio, Terraroli, Vespignani e Vicentini.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO